

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 10/11/2017

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato in data 17.7.2012, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 49 delle 120 rate originariamente previste, senza ottenere la restituzione delle spese e commissioni per il periodo non goduto. Ha inoltre osservato che, avendo il ricorrente estinto anticipatamente il prestito, il TEG realmente applicato al rapporto, rideterminato in regione della sua effettiva durata, risulta pari al 21,622%, ampiamente oltre la soglia del 18,61%, ed ha pertanto contestato l'applicazione di interessi usurari. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è dunque rivolta all'ABF chiedendo in via principale il rimborso di € 5.685,79 (di cui € 2.600,85 a titolo di interessi usurari illegittimamente corrisposti ed € 3.084,94 a titolo di oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata) ovvero, in via subordinata, il pagamento di € 3.947,87 (di cui € 862,93 a titolo di riduzione di costi e commissioni, come previsto dalla sentenza della Cassazione penale n. 28928/2014, ed € 3.084,94 a titolo di oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata).

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, così osservando: *“La domanda di parte ricorrente si rivela gravemente lacunosa in punti di allegazioni istruttorie a sostegno della stessa, non essendo stato depositato il contratto ed essendo stato prodotto unicamente il documento di sintesi periodico. Come affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10929/2016, il giudizio innanzi all'Arbitro deve svolgersi nel rispetto e con l'applicazione dei principi generali del vigente sistema*



*processuale civile, e tale è certamente il principio della domanda che oltre a che essere articolata nel petitum e nella causa petendi deve altresì essere completata con la produzione della relativa documentazione dimostrativa della pretesa fatta valere in sede arbitrale”.*

Il 5.7.2017 il Collegio sospendeva il procedimento e disponeva che *“la parte ricorrente produca copia integrale del contratto di finanziamento di cui in controversia”.*

Il 20.10.2017 la ricorrente produceva copia integrale del contratto di finanziamento, sicché il ricorso può oggi essere deciso nei termini che seguono.

## DIRITTO

Il Collegio, preso atto che l'intermediario resistente ha formulato con le proprie controdeduzioni solo l'eccezione inerente la mancata produzione della documentazione contrattuale, senza svolgere altre considerazioni nel merito; rilevato che la domanda principale, riguardante l'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto e la conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. (ovvero in subordine di quanto previsto dalla sentenza della Cassazione Penale n. 28928/2014), è, come ripetutamente affermato da questo Arbitro, priva di pregio, in quanto non ha fondamento la pretesa di valutare l'eventuale usurarietà dei tassi in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento; rilevato altresì che, quanto alla censura riguardante l'inclusione nel TEG del compenso per l'estinzione anticipata (pari ad € 117,09), lo stesso deve essere escluso dal calcolo del TEG ai sensi delle *“Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura”* vigenti al momento della stipula del contratto; considerato invece che – in ossequio al costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia – deve essere accolta la domanda di restituzione delle commissioni, degli oneri e costi finanziari non goduti in sede di estinzione anticipata, per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; vedi anche, per gli oneri assicurativi: Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015); rilevato in particolare, con riferimento alle commissioni oggetto del presente ricorso, che le medesime non risultano compiutamente descritte in contratto e difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.; ritenuto pertanto che, dall'esame della documentazione in atti, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulterebbe pari ad € 3.114,52, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				111,00	65,68		65,68
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.502,38	3.847,24	798,40	3.048,84
<b>Totale</b>							<b>3.114,52</b>

ritenuto tuttavia che detto importo deve essere ridotto ad € 3.084,94, pari a quanto specificamente richiesto dalla ricorrente a tale titolo, non potendo questo Arbitro decidere



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*ultra petita partium*; considerato infine che alla parte ricorrente vanno riconosciuti gli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data del reclamo, mentre non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento in suo favore delle spese legali.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.084,94, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA